



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota n. 050166 del 15.9.2006 di MCC S.p.A. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA:

Art. 1

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo citato nelle premesse, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 27 luglio 2006.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

IL MINISTRO
Firmato Bersani

1. Al punto 12.3 della Parte II dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite."
2. Al punto 13.1 della Parte II dopo la parola "pagate" è aggiunto il seguente periodo: "e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4."
3. Al punto 14.3 della Parte III dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite."
4. Al punto 14.7 della Parte III dopo la parola "pagate" è aggiunto il seguente periodo: "e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 5.3."